



Comune di Ternate

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

approvato con deliberazione consiliare n.41 del 29.09.1995
modificato con deliberazione consiliare n.9 del 28.03.2003

CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art.1.

Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale.

Il servizio verrà condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (art.7 e art.17 legge 10 maggio 1976, n.319, così come modificata con l'art.3 della legge 23.4.1981, n.153).

Art.2.

Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

In questo caso l'Amministrazione rimborserà al/agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso.

Art.3.

Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

Art.4.

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art.5.

Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavoro in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

Art.6.

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art.7.

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 50% per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.

Art.8.

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza

Art.9.

Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi (All.B).

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10.

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
- b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art.11.

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di inaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art.12.

Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art.13.

Vasche e cisterne pubbliche

E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.
E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a lire 1.000.000 – salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Art.14.

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'inaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione a sensi dell'art.106 della legge comunale e provinciale.

CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

Art.15.

Definizione delle utenze private

Sono considerate utenze private:

- quelle per uso domestico;
- quelle per uso di comunità non commerciali;
- quelle per usi industriali;
- quelle per uso zootecnico e agricolo;
- quelle per uso extra domestico.

Art.15/bis

Forniture su strade canalizzate o prive di rete

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto dell'art.2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un parziale contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo ed i recuperi di cui al richiamato art.2.

Art.15/ter

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari

Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico familiare, è in facoltà dell'ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'ente stesso valutare insindacabilmente.

Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

Art.16.

Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art.17.

Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente (art.45, L. 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 4/1/68, n.15. indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art.13 della L. 28(2)(1985, n.47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art.35.

Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 30/1/77.

Se usufruisca già del pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l'opera già usufruisce del pubblico servizio.

La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art.15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di usabilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

Art.18.

Oneri di allacciamento – Cauzioni – Noli – Canoni – Spese contrattuali

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:

1) un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Amministrazione per i lavori di posa della tubazione dalla rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore o per la bocca d'incendio;

2) un diritto fisso di allacciamento prefissato (all.A);

3) un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese di cui allegato B.

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto.

Un importo fissato dalla tariffa in vigore, quale nolo del contatore comprendente la manutenzione dello stesso e un importo quale canone per idrante antincendio (all.B) saranno riscossi periodicamente con l'importo dei consumi.

Art.19.

Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

Art.20.

Accertamento dei consumi

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità semestrale.

La fatturazione avviene sulla base del consumo accertato, e può essere effettuata con frequenza annuale. La fatturazione sarà rinviata al periodo successivo qualora l'importo sia inferiore a quello fissato con provvedimento della Giunta Comunale.

Art.21.

Uso bocche d'incendio private

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

Art.22.

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale.

Art.23.

Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art.24.

Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiedere l'autorizzazione.

Art.25.

Condutture private all'interno delle proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art.26.
Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art.27.
Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dall'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art.28.
Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art.29.

Tipo e calibro dei contatori

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente (All.B)

Art.30.

Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.

Dopo del contatore sarà collocato, a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art.31.

Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro.

Art.32.

Custodia dei contatori

L'utente ha obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei sigilli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art.33.

Incuria e manutenzione del contatore

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

Art.34.

Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n.216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica (All.B).

Art.35.

Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.

Art.36.

Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, da calcolare di volta in volta dall'ufficio competente.

Art.37.

Titolarità della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art.38.

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi di cui all'art.18:

a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;

b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentare anche se non allegate.

Art.39.
Forniture provvisorie

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizioni, se non si tratta di fatto occasionale:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
- che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l'intero periodo, salvo conguaglio a fornitura conclusa;
- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
- che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati.

Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione.

Art.40.
Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art.41.
Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 42
Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi:

Giugno – Dicembre

secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto, invece la fatturazione può essere effettuata con frequenza annuale.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

Art.43.

Tariffe acqua – Ruoli di riscossione (Art.9 d.l. 2-3-89, n. 66 ora l. 24-4-89, n.144)

Ai fini dell'applicazione delle tariffe si definiscono i seguenti usi:

a) USO DOMESTICO – Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. E' escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto. Nel caso che un solo contatore fornisca l'acqua a più nuclei familiari, verrà attribuita una "concessione" per ciascun nucleo familiare.

b) USO DI COMUNITA' NON COMMERCIALI – E' l'uso dell'acqua per soddisfare esigenze assimilabili a quelle domestiche di un gruppo di persone raggruppate in comunità. Ai fini della attribuzione dei consumi alle diverse fasce tariffarie viene attribuita una "concessione" alle persone che vi risiedono abitualmente.

E' fatto obbligo all'utente comunicare le variazioni della composizione numerica della comunità. Non si provvede al ricalcolo dei consumi già fatturati. A titolo puramente esemplificativo, sono comunità: i ricoveri, gli ospedali, i collegi pubblici o religiosi. Non appartengono a questa categoria le scuole, sia pubbliche che private.

c) USI INDUSTRIALI – Si considera destinata ad usi industriali l'acqua utilizzata con processi di lavorazione industriale.

d) USO ZOOTECNICO E AGRICOLO – E' l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali.

e) USO EXTRA DOMESTICO – E' l'acqua destinata ad usi diversi da quelli indicati ai punti a) e b).

Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti della Giunta Comunale.

Art.43/bis

Tariffe per bocche antincendio private

Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.

La misura del canone è fissata nell'allegato "B" del presente Regolamento.

Art.44

Sospensione della fornitura per morosità

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza (All.B).

Art.45.

Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art.46.

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissione e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni qui provvoci per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni (All.B).

Art.47.

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art.48.

Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art.49.

Manomissioni alle condutture

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questo non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art.50.

Variazione delle tariffe e del Regolamento

L'Ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessari, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Nel caso l'utenza non receda dal contratto, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.

In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il principio della prevalenza dei consumi, fissato con circolare n.117 del 18.07.1947 dal Ministero dell'Industria e del Commercio, nell'ambito del normale ciclo di lettura dei contatori.

E' fatta salva in materia la competenza del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.).

Le variazioni ed aggiunti o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

Art.51.

Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI

Art.52. Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art.106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta municipale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Art.53. Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Art. 54 Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del presente regolamento e i relativi allegati "A" e "B", determinati dalla Giunta Comunale, formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 55 Tasse ed imposte

Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 56 Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 57 Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua seconda pubblicazione all'albo ad avvenuta approvazione.

E' demandata alla Segreteria l'incarico di inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

L'utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento del diritto fisso di allacciamento nella misura che segue:

1) Contatore da ½ pollice	L. 50.000	€	25,82
2) Contatore da ¾ di pollice	L. 65.000	€	33,57
3) Contatore da 1 pollice	L. 90.000	€	46,48
4) Contatore 1+½ pollice	L. 300.000	€	154,94
5) Contatore da 2 pollici	L. 400.000	€	206,59
6) Contatore superiore a 2 pollici	L. 600.000	€	309,87

DIRITTI DIVERSI

Art. 1 - RECUPERO SPESE STAMPATI

E' dovuto da ogni utente, in occasione della stipula di un contratto, sia per nuovo allacciamento che per subentro, un rimborso spese per stampati e scritturazioni di lire 20.000 (ventimila) oltre ovviamente ai diritti di segreteria. (€ 10,33)

Art. 2 - SPESE PER PROVA CONTATORE

L'utente ha il diritto di richiedere la prova del contatore quando ha dubbi sul suo regolare funzionamento.

E' dovuto per questo servizio il versamento del corrispettivo di L. 50.000. (€ 25,82)

Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard, l'utente ha diritto alla sostituzione del misuratore ed al rimborso integrale di quanto versato per la prova.

Art.3 - DIRITTI DI CHIUSURA O APERTURA CONTATORE A RICHIESTA O APERTURA CONTATORE CHIUSO PER MOROSITA'

L'utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta o per morosità, per ottenere la chiusura o la riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento e versare, per ogni operazione, un diritto di L. 50.000. (€ 25,82)

Art.4 – SOSTITUZIONE, A RICHIESTA, DEL CONTATORE

L'utente può chiedere la sostituzione del contatore.

E' dovuto, per tale servizio, il corrispettivo L. 50.000 (€ 25,82) (costo del contatore)

Art.5 – MORA.

Definizione:

penalità ed interessi di mora dovuti dagli utenti per i pagamenti di bollette effettuati oltre la scadenza indicata.

Misura:

a) penalità: pari al 3% dell'importo della bolletta non pagata, minimo L.2.000 (€ 1,03)

b) interessi di mora: cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto (T.U.S.) per il tempo dell'effettivo ritardo.

Art.6 – CANONE PER IDRANTE ANTINCENDIO

Canone annuo forfetario per ogni bocca L. 50.000 annue. (€ 25,82)

INDICE

CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1 – Assunzione del servizio del pubblico acquedotto – Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse	pag.	2
Art. 2 – Costruzione della rete idrica	“	2
Art. 3 – Proprietà delle tubazioni	“	2
Art. 4 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	“	3
Art. 5 – Interruzione del servizio di erogazione.	“	3
Art. 6 – Priorità nella concessione delle utenze	“	3
Art. 7 – Danni alle condotte e tubazioni in genere	“	3
Art. 8 – Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione	“	3
Art. 9 – Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza	“	4
Art. 10 – Distribuzione dell'acqua	“	4

CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11 – Definizione di impianti per uso pubblico	“	4
Art. 12 – Uso delle fontanelle pubbliche	“	4
Art. 13 – Vasche e cisterne pubbliche	“	5
Art. 14 – Prese d'acqua per scopi particolari	“	5

CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 15 – Definizione delle utenze private	“	5
Art. 15/bis – Forniture su strade canalizzate o prive di rete	“	5
Art. 15/ter – Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari	“	6
Art. 16 – Soggetti ammessi alla fornitura	“	6
Art. 17 – Richiesta di allacciamenti	“	6
Art. 18 – Oneri di allacciamento - Cauzioni – Noli – Canoni – Spese contrattuali	“	7
Art. 19 – Modalità di somministrazione	“	7
Art. 20 – Accertamento dei consumi	“	7
Art. 21 – Uso bocche d'incendio private	“	7
Art. 22 – Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi	“	8
Art. 23 – Distacco di alloggi allacciati ad unica presa	“	8
Art. 24 – Ampliamento della concessione	“	8
Art. 25 – Condotture private all'interno delle proprietà	“	8
Art. 26 – Collegamenti di impianti ed apparecchi	“	9
Art. 27 – Impianti di pompaggio	“	9
Art. 28 – Serbatoi	“	9

CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 29 – Tipo e calibro dei contatori	“	10
Art. 30 – Posizione dei contatori	“	10
Art. 31 – Contatori in fabbricati con più utenze	“	10
Art. 32 – Custodia dei contatori	“	10
Art. 33 – Incuria e manutenzione del contatore	“	10
Art. 34 – Verifica dei contatori a richiesta dell'utente	“	11

Art. 35 – Difettosa e mancata misurazione dei consumi	“	11
Art. 36 – Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto	“	11

**CAPITOLO QUINTO
CONTRATTI DI FORNITURA**

Art. 37 – Titolarità della concessione	“	11
Art. 38 – Contratto di utenza	“	11
Art. 39 – Forniture provvisorie	“	12
Art. 40 – Durata dei contratti di fornitura	“	12
Art. 41 – Uso dell’acqua	“	12

**CAPITOLO SESTO
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI**

Art. 42 – Accertamento dei consumi	“	12
Art. 43 – Tariffe – Ruoli di riscossione (Art.9 d.l. n.66/89 ora l. n.144/89	“	13
Art. 43/bis – Tariffe per bocche antincendio private	“	13
Art. 44 – Sospensione della fornitura per morosità	“	14
Art. 45 – Risoluzione di diritto delle concessioni	“	14
Art. 46 – Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione della derivazione	“	14
Art. 47 – Portata garantita	“	14
Art. 48 – Perdite, danni, responsabilità	“	14
Art. 49 – Manomissioni alle condutture	“	15
Art. 50 – Variazioni delle tariffe e del regolamento	“	15
Art. 51 – Azioni giudiziarie	“	15

**CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 52 – Penalità	“	16
Art. 53 – Validità della fatturazione	“	16
Art. 54 – Regolamento come normativa contrattuale	“	16
Art. 55 – Tasse ed imposte	“	16
Art. 56 – Applicabilità del diritto comune	“	16
Art. 57 – Decorrenza e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali.	“	16

ALLEGATI

All. “A” – Diritti di allacciamento	“	17
All. “B” – Diritti diversi	“	18

